LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 1603)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia (MORO)

di concerto col Ministro delle Finanze
(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1956

Disposizioni sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione.

Onorevoli Senatori. — Il presente disegno di legge è diretto a realizzare in favore degli uscieri di conciliazione i miglioramenti morali ed economici concordati dai rappresentanti dei Dicasteri interessati nella riunione del 1° febbraio corrente anno tenutasi presso la Presidenza del Consiglio — Ufficio per la riforma dell'Amministrazione — nella quale vennero esaminate le richieste della categoria.

Il disegno di legge provvede, inoltre, a disciplinare il trattamento economico dell'usciere di conciliazione incaricato delle funzioni di ufficiale giudiziario, colmando una lacuna della legislazione.

Con l'articolo 1 si propone la sostituzione della denominazione di « usciere di conciliazione » con quella di « messo di conciliazione » che si ritiene più appropriata alle funzioni espletate dalla categoria ed analoga, peraltro, a quelle di « messo esattoriale » e di « messo comunale » che distinguono gli appartenenti a categorie con funzioni similari.

Con l'articolo 2 si modificano gli attuali criteri di corresponsione dell'indennità di trasferta. La disposizione dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, attribuisce, come è noto, agli uscieri di conciliazione il diritto a percepire, per gli atti compiuti fuori della sede dell'ufficio, a distanza superiore a due chilometri e mezzo, l'indennità di trasferta in misura pari alla metà di quella goduta dagli ufficiali giudiziari.

Senonchè, mentre con l'articolo 119 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 (nuovo Ordinamento degli ufficiali giudiziari) si è ricono-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sciuta detta indennità agli ufficiali giudiziari per tutti gli atti di notificazione compiuti fuori sede dell'ufficio, senza alcuna limitazione di distanza e nella misura minima di lire 30, per gli uscieri di conciliazione, invece, è tuttora vigente la limitazione di cui al suindicato articolo 2 e non è stabilito alcun importo minimo.

Tale diverso criterio nella corresponsione di una indennità — che ha natura di rimborso spesa — non può in alcun modo giustificarsi essendo identica la prestazione, e, poichè si risolve in un sensibile svantaggio economico per gli uscieri di conciliazione, se ne prevede l'attribuzione alla suddetta categoria nei limiti, con le norme e le condizioni stabilite per gli ufficiali giudiziari, ma nella attuale misura ridotta alla metà.

Detta riforma migliorerà sensibilmente il trattamento economico degli uscieri di conciliazione e specialmente di quelli dei Comuni meno importanti, ove, raramente, gli atti vengono compiuti a distanze superiori a due chilometri e mezzo dall'ufficio.

L'articolo 3 disciplina il trattamento economico spettante all'usciere di conciliazione chiamato, ai sensi dell'articolo 31 del nuovo Ordinamento, ad esercitare le funzioni di ufficiale giudiziario.

Come già stabilito dall'articolo 92 del testo organico 28 dicembre 1924, n. 2271, abrogato (articolo 167 nuovo Ordinamento) e non sostituito con altra disposizione, si propone, con le norme del suddetto articolo, che in tale ipotesi competano all'usciere di conciliazione i diritti che spetterebbero all'ufficiale giudiziario.

Tale trattamento, invero, si è applicato anche dopo l'abrogazione dell'articolo 92 sopra citato in virtù del principio contenuto nell'articolo 254, tuttora vigente, del testo organico del 1924 e nell'articolo 32 del nuovo Ordinamento, che, in particolari casi, attribuiscono al sostituto i diritti che spetterebbero al sostituito.

Tuttavia, ad evitare possibili dubbi di interpretazione, si è ritenuto opportuno, presentandosene l'occasione con questo disegno di legge, di disciplinare espressamente la materia, completando con l'aggiunta dei « diritti e delle indennità » la disposizione dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, che stabilisce l'attribuzione agli uscieri di conciliazione della « percentuale » spettante all'ufficiale giudiziario sostituito, sui crediti recuperati e sulle somme introitate dall'Erario.

Con l'articolo 4, infine, si provvede a sostituire la denominazione di « repertorio » con quella di « cronologico » per indicare il registro tenuto dagli uscieri di conciliazione per il servizio delle notificazioni, così come è avvenuto, per effetto del nuovo Ordinamento, per l'analogo registro prescritto per il servizio delle notificazioni degli ufficiali giudiziari.

Tale precisazione risponde, peraltro, ad una esigenza sistematica in quanto agli uscieri di conciliazione è riconosciuto, per l'iscrizione degli atti di notificazione nei registri, lo stesso diritto di « cronologico » degli ufficiali giudiziari, sia pure in misura ridotta.

LEGISLATURA II - 1953-56 --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La denominazione di « usciere di conciliazione » contenuta in leggi e regolamenti è sostituita da quella di « messo di conciliazione ».

Art. 2.

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, è sostituito dal seguente:

« Al messo di conciliazione spettano i diritti di cronologico e di notificazione, nonchè l'indennità di trasferta nei limiti, con le norme e le condizioni stabiliti per gli ufficiali giudiziari ed in misura pari alla metà ».

Art. 3.

L'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, è sostituito dal seguente:

« Al messo di conciliazione, chiamato, nei casi previsti dalla legge, ad adempiere le funzioni di ufficiale giudiziario, competono i diritti, la indennità di trasferta e la percentuale sui crediti recuperati e sulle norme introitate dall'Erario che spetterebbero all'ufficiale giudiziario sostituito ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 252 del testo organico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, è sostituito dal seguente:

« Il messo di conciliazione deve tenere un registro cronologico per gli atti di notificazione conforme al modello stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia ».